



STATUTO

Approvato dalla Assemblea Costitutiva il 9 Giugno 1995
Depositato all'Ufficio Registro Atti Privati di Bologna il 25 Luglio 1995
Modificato dall'Assemblea Generale degli Associati del 19 Giugno 1998
(in adeguamento al D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460);
dalle Assemblee dell'8 Aprile 2000, del 6 Aprile 2002 e dell'11 Giugno 2005

IL TESTO INTEGRALE È PUBBLICATO NEL SITO
www.airces.it

Viale A. Moro, 16 – 40127 Bologna - Tel. 051.509.919 Fax. 051.509.738
C. F. 92043460374 e-mail: info@airces.it

PREMESSA

AIRCES è un'Associazione Nazionale senza fini di lucro costituita a Bologna il 9 Giugno 1995 da un gruppo di revisori contabili, formatisi nel Movimento Cooperativo, a seguito dell'istituzione del Registro dei Revisori Contabili (1).

Fra gli scopi, il principale riguarda l'aggiornamento professionale di quanti sono interessati a ricoprire la carica di sindaco nell'ambito di società e strutture dell'Economia Sociale (2).

Conseguentemente l'attività di AIRCES, in sintesi, si esplica nella realizzazione di:

- convegni, seminari, corsi, giornate di studio ed interventi formativi mirati, per sindaci e quadri amministrativi di imprese cooperative e strutture dell'Economia Sociale;
- un flusso informativo sistematico verso gli associati per tenerli aggiornati sulla normativa di specifico interesse;
- manuali e strumenti finalizzati all'armonizzazione delle procedure di revisione e di controllo, e all'omogeneizzazione delle tecniche e delle modalità di intervento da parte dei Sindaci nell'espletamento della loro funzione.

L'Associazione prevede due categorie di SOCI:

- **ORDINARI:** revisori contabili iscritti al R.R.C. e professionisti che, ai sensi della normativa in vigore, possono essere nominati membri di Collegio Sindacale, ancorché non iscritti al Registro dei Revisori Contabili, quali, ad esempio: gli avvocati, i dottori e i ragionieri commercialisti, i consulenti del lavoro ed i docenti universitari in materie economiche e giuridiche, che abbiano acquisito un'esperienza almeno triennale in Società cooperative o in altre strutture dell'Economia Sociale.
- **AGGREGATI:** coloro che, pur non essendo iscritti nel R.R.C., abbiano acquisito una comprovata esperienza in campo amministrativo, fiscale e del controllo dei bilanci nell'ambito di strutture dell'Economia Sociale.

La quota associativa, per il 2002 è di € 50,00 per i Soci Ordinari e di € 25,00 per gli Aggregati. Per i nuovi soci è prevista una tassa di ammissione "una tantum" di € 25,00.

Rimini, 11 Giugno 2005

(1) Il Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, è stato istituito, in attuazione dell'art. 11 del D. Lgs. 27 Gennaio 1992 n. 88, con D.M. del 12 Aprile 1995 e pubblicato quale supplemento straordinario alla G.U. del 21/4/95 n. 31 bis 4^a Serie Speciale.

(2) Per Economia Sociale si intende l'insieme di quelle organizzazioni ed enti che operano nel mercato senza fini di lucro e con finalità sociali; nell'ambito dell'Unione Europea l'Economia Sociale comprende: le società cooperative, le mutue, l'associazionismo e le fondazioni. Rientrano quindi nell'Economia Sociale anche le ONLUS e il c.d. Terzo Settore o settore Non Profit.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro, denominata AIRCES - ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI CONTABILI DELL'ECONOMIA SOCIALE.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Bologna - Viale A. Moro, 16.

L'Assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici decentrati di rappresentanza o di corrispondenza sul territorio nazionale.

ART. 3 - OGGETTO

L'AIRCES si propone i seguenti scopi:

- a) contribuire all'aggiornamento professionale degli associati in tutte le discipline e materie inerenti allo svolgimento degli incarichi di Sindaci Revisori e degli incarichi professionali di controllo indipendente sui bilanci delle strutture dell'Economia Sociale;
- b) sviluppare tecniche di revisione, allo scopo di facilitare un comune linguaggio ed una comune metodologia inerenti le procedure, la documentazione e la formalizzazione nell'espletamento delle funzioni di Sindaco Revisore o di Revisore Indipendente;
- c) promuovere e organizzare direttamente o in collaborazione con altri Enti e Istituti corsi, seminari, giornate di studio e convegni finalizzati alla qualificazione ed aggiornamento degli associati e dei potenziali soci;
- d) svolgere attività di ricerca, predisporre e diffondere studi ed elaborazioni di dati, di esempi e di esperienze pratiche utilizzabili da Aziende ed Enti e da quanti interessati all'attività di controllo dei conti nell'ambito dell'Economia Sociale;
- e) cooperare con gli organismi professionali, con le Associazioni di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo e con altri Organismi ed Enti, convenzionati o meno, nella determinazione e nell'aggiornamento dei principi contabili e di revisione, e nella loro diffusione;
- f) curare l'informazione degli Associati attraverso la comunicazione di norme, leggi, decreti e regolamenti e di ogni altra notizia necessaria all'attività di revisione;
- g) assumere la rappresentanza degli associati nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle Associazioni (Nazionali, Regionali e Provinciali) di tutela e rappresentanza delle Cooperative aderenti, e delle organizzazioni dell'Economia Sociale;
- h) compiere ogni altra attività ritenuta utile e necessaria al conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2025, salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II - ASSOCIATI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 5 - ASSOCIATI

All'Associazione sono ammessi di diritto, quali SOCI ORDINARI, tutti i Revisori Contabili iscritti al relativo Registro che abbiano operato per almeno 3 anni come dipendenti o collaboratori, consulenti o membri di Consiglio di Amministrazione o di Collegi Sindacali di Società Cooperative o di strutture dell'Economia Sociale.

Sono altresì ammessi quali SOCI ORDINARI i professionisti che, ai sensi della normativa in vigore, possono essere nominati membri di Collegio Sindacale, ancorché non iscritti al Registro dei Revisori Contabili, quali, ad esempio: gli avvocati, i dottori e i ragionieri commercialisti, i consulenti del lavoro ed i docenti universitari in materie economiche e giuridiche.

ART. 6 - SOCIO AGGREGATO

Possono essere ammessi altresì all'Associazione con la qualifica di "SOCIO AGGREGATO" coloro che, pur non essendo iscritti nel RRC, abbiano acquisito una comprovata esperienza in campo amministrativo, fiscale e del controllo dei conti nell'ambito di strutture dell'Economia Sociale.

A titolo esemplificativo, si ritiene di poter ammettere in qualità di soci aggregati:

- coloro i quali sono abilitati all'esecuzione dell'attività ispettiva prevista dal DLCPS 1577/1947, con un'anzianità di almeno due anni di iscrizione all'apposito elenco tenuto, per conto del competente Ministero, dalle Centrali Cooperative Nazionali;
- coloro i quali abbiano esercitato, per almeno due anni, l'attività di revisore professionista presso una società di revisione convenzionata ai sensi dell'art. 15 della legge 59/92 o l'attività di sindaco revisore in strutture dell'Economia Sociale;
- gli impiegati amministrativi, gli incaricati di liquidazioni (volontarie o coatte amministrative) di società cooperative, gli esperti e i cultori delle discipline contabili che abbiano maturato, per attività di lavoro o di studio, una riconosciuta e comprovata esperienza in materia di analisi e controllo dei bilancio per almeno tre anni, con particolare riferimento alle strutture dell'Economia Sociale;
- coloro i quali stanno svolgendo il periodo di tirocinio per l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, o sono iscritti nell'elenco allegato al Registro o in attesa di iscrizione ai sensi dell'art.13 della Legge 132/97.

I soci aggregati hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo non poter esercitare in assemblea il diritto di voto, che spetta ai soli soci ordinari.

Per la tutela dei propri interessi, ai soci aggregati è garantito il diritto di intervento in assemblea e l'espressione di pareri di natura consultiva, nonché la nomina di alcuni membri del Consiglio Direttivo.

Le modalità per il coordinamento dell'attività dei Soci Aggregati saranno definite dal Regolamento Interno.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'AIRCES;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ad espletare l'attività di sindaco revisore, in modo deontologicamente corretto, accettando di norma almeno due incarichi disponibili in strutture dell'Economia Sociale;
- al pagamento della quota sociale.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'adesione avviene mediante presentazione di domanda scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo con le seguenti indicazioni:

- generalità complete, codice fiscale, titolo di studio, professione e recapito (compreso telefono, fax ed e-mail);
- *per gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili*: la data del Decreto Ministeriale e gli estremi del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale in cui è pubblicato;
- *per gli altri professionisti previsti dall'art. 2397 del Codice Civile*: un documento attestante o comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore.
- l'impegno a rispettare il presente Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni degli Organi Sociali.

All'atto della presentazione della domanda dovrà essere versata la Tassa di Ammissione "una tantum" e la Quota Annuale; la regolare presentazione della domanda di adesione determina immediatamente la qualifica di socio (nella rispettiva categoria) e dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'AIRCES.

La domanda di adesione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Presidente e solo nei casi controversi dal Consiglio Direttivo, il quale delibera in modo insindacabile entro 90 giorni; le eventuali rielezioni devono essere motivate.

Per l'ammissione dei Soci Aggregati, la domanda dovrà essere avallata da almeno 1 socio ordinario il quale fungerà da presentatore e da garante (onorabilità, professionalità, esperienza nelle strutture dell'Economia Sociale).

E' esclusa l'adesione temporanea all'Associazione sotto qualsiasi forma.

ART. 9 - RECESSO E ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di Associato si perde per "dimissioni volontarie", "decadenza", "esclusione" e "decesso":

- le "dimissioni" motivate devono essere presentate per iscritto;
- la "decadenza" si ha allorché l'associato sia stato cancellato o sospeso dal Registro dei Revisori Contabili, o non abbia rinnovato l'adesione entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio;
- l'"esclusione" sarà comunicata all'associato che non osservi il presente statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi sociali, o per indegnità o per gravi inadempienze, quali mancato rispetto delle norme di legge e deontologiche.

La decadenza sarà accertata dal Presidente e l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, per propria iniziativa ovvero su proposta motivata anche di un singolo associato, e sarà notificata a mezzo lettera raccomandata o fax.

I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi, dietro presentazione di una nuova domanda e il versamento di una nuova "tassa di ammissione".

Contro i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla loro comunicazione al Collegio dei Probiviri, e, in secondo grado alla prima Assemblea che sarà convocata. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Lo stesso Consiglio Direttivo prende atto formalmente della comunicazione di dimissioni e di decadenza. Gli associati dimessi, decaduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, non possono pretendere il rimborso dei contributi versati o l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

ART. 10 - DELEGAZIONI DISTRETTUALI

Allo scopo di facilitare i rapporti tra i soci, l'AIRCES si articola in DELEGAZIONI DISTRETTUALI corrispondenti di norma alle Procure della Repubblica (o Province).

L'istituzione delle DELEGAZIONI DISTRETTUALI è deliberata dal Consiglio Direttivo, allorché sia raggiunto nell'area un numero significativo di associati ordinari anagraficamente residenti nell'area, tale da giustificare la costituzione. Dietro esplicita richiesta, un associato può essere assegnato

ad altra Delegazione a fronte di giustificati motivi. Esse assumono la denominazione di "AIRCES Delegazione Distrettuale di" e possono svolgere anche attività e iniziative autonome, sempre se ispirate ai fini perseguiti dall'Associazione e preventivamente autorizzate dalla Presidenza.

Ogni Delegazione nomina fra i propri associati un Coordinatore, quale referente - portavoce, che assicura il collegamento con la Presidenza e il Consiglio Direttivo ed è responsabile del funzionamento della Delegazione.

Le Delegazioni Distrettuali potranno avere dimensione più ampia, a livello di Corte d'Appello (o Regione) qualora il numero degli associati non sia molto elevato.

Sarà compito del Consiglio Direttivo redigere uno specifico Regolamento per il funzionamento delle Delegazioni Distrettuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati allorché saranno istituite almeno 12 Delegazioni.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea Nazionale dei Delegati;
- Assemblea Generale degli Associati;
- Consiglio Direttivo (Nazionale);
- Collegio dei Sindaci Revisori;
- Collegio dei Proviviri.

ART. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale dei Delegati è composta dai rappresentanti degli associati nel "territorio" eletti ogni 3 anni dall'Assemblea degli associati di ciascuna Delegazione nel numero di 1 delegato ogni 15 associati o frazione di 15 non inferiore a 8, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di Giugno; essa si riunisce a seguito di convocazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, mediante lettera o fax da inviarsi a tutti i Delegati con congruo anticipo.

L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, da un Vicepresidente o da un Consigliere designato dagli intervenuti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono svolte da persona, anche non socia, nominata dal Presidente dell'Assemblea.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Delegati; in seconda convocazione, purché in ora diversa, la costituzione è valida qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti.

Per deliberare validamente è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei delegati intervenuti; l'elezione alle cariche sociali avviene con voto a maggioranza relativa.

Ogni delegato ha diritto ad un voto.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Nazionale dei Delegati:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
- b) le deliberazioni sull'indirizzo generale dell'associazione e gli ordini del giorno o mozioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Delegati;
- c) le deliberazioni in merito al Bilancio Preventivo ed al Rendiconto Economico-Finanziario annuale;
- d) le deliberazioni definitive in merito alla decadenza ed esclusione dei soci, e alle sanzioni disciplinari in genere.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Presso la sede dell'Associazione sono conservati i libri dei verbali delle Assemblee e degli Organi Sociali, e i Rendiconti Economico-Finanziari annuali e i Bilanci Preventivi approvati dall'Assemblea.

ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

A fronte di particolari situazioni che richiedono una tempestiva informazione ed un attivo coinvolgimento degli associati, il Consiglio Direttivo può indire l'Assemblea Generale degli Associati, ovvero convocare tutti gli associati in regola con le quote sociali, a prescindere dalla residenza geografica.

La convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati è obbligatoria per deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. In questi ultimi casi l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno due terzi degli associati ed in seconda convocazione, purché in ora diversa, qualunque sia il numero degli Associati presenti, e delibera sempre con la maggioranza dei tre/quinti dei presenti.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione da inviare per lettera o fax al domicilio degli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sopraindicata, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra gli Associati l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale degli Associati, così come l'Assemblea Nazionale dei Delegati, può essere convocata, altresì, qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci Revisori o da almeno un decimo degli aventi diritto (Associati o Delegati).

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO (NAZIONALE)

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 19 membri scelti fra gli associati "ordinari" e fino a 4 scelti fra gli "aggregati", e viene eletto dall'Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere, e l'eventuale Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, qualora vengano a mancare uno o più dei propri membri, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile e la loro nomina deve essere ratificata dalla prima assemblea utile.

Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Consiglio Direttivo si riduce a soli cinque membri, l'intero Consiglio Direttivo decade e si deve procedere alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di tre dei propri membri.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene istituzionalmente delegato alla nomina dei membri delle Commissioni che si rendesse opportuno o necessario costituire.

Il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Economico-Finanziario annuale, che chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto statutario e di legge.

Egli pone in atto, con la collaborazione dei Vicepresidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere, le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee (dei Delegati e Generale).

In caso di sua assenza o impedimento, è temporaneamente sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente più anziano o "vicario". In caso di dimissioni spetta ai Vicepresidenti, d'intesa con il Segretario Generale e con il Tesoriere, convocare entro 60 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di comprovata necessità ed urgenza, o nel caso in cui non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, il Presidente può, dopo aver consultato i Vicepresidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere, prendere decisioni e provvedimenti che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione.

ART. 16 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, collabora con il Presidente e il Tesoriere nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e delle Assemblee; sovrintende alle attività segretariali dell'Associazione e provvede all'espletamento dei vari adempimenti previsti dallo statuto e dalla legge.

ART. 17 - TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha il compito di sovrintendere, in armonia con le attribuzioni riservate alla segreteria, alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla stesura del Rendiconto Economico-Finanziario annuale e del Bilancio Preventivo, e alla tutela del patrimonio sociale.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea Nazionale dei Delegati e dura in carica 3 anni.

L'elezione avviene con le modalità previste per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea medesima designa altresì il Presidente, scelto tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo.

I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea (dei Delegati o Generale) e del Consiglio Direttivo ed hanno diritto ad esprimere il loro parere su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno; hanno l'obbligo di riferire all'Assemblea (dei Delegati o Generale) nei casi di violazione di leggi e del presente Statuto.

I Revisori, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, si riuniscono ogni qualvolta lo ritengano necessario, di norma una volta ogni 3 mesi, e comunque entro 15 gg. dall'approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario annuale per gli opportuni controlli e per redigere la relazione da presentare alla Assemblea dei Delegati. I revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di anzianità per età, nel caso in cui questi vengano a cessare dalla carica.

ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, anche fra i non associati, e dura in carica 3 anni.

L'elezione avviene con le modalità previste per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea medesima designa altresì il Presidente, scelto tra i membri effettivi.

Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente del Consiglio Direttivo, gli altri organi dell'associazione ed i singoli associati.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) interpreta le norme regolamentari emanate;
- b) risolve, anche quale arbitro amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia, in tema di rapporti associativi, che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione;
- c) istruisce i procedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta, al Consiglio Direttivo. I procedimenti disciplinari possono essere istruiti su iniziativa propria del Collegio oppure, su richiesta, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, e dai singoli associati.

Agli interessati è concessa ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa; essi hanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che li riguardano personalmente.

La relazione istruttoria scritta, per i procedimenti disciplinari, deve essere votata a maggioranza assoluta dal Collegio e deve essere comunicata tempestivamente agli interessati.

I Probiviri sono tenuti all'osservanza del più scrupoloso segreto istruttorio.

ART. 20 - PRESIDENTE ONORARIO, SOCIO ONORARIO E SOCIO BENEMERITO

Sono istituite le nomine di Presidente Onorario, Socio Onorario e Socio Benemerito.

Tali onorificenze potranno essere assegnate con voto unanime dal Consiglio Direttivo ad associati e non, che abbiano:

- conseguito particolari meriti nei confronti dell'Associazione, avendone favorito l'affermazione e lo sviluppo;
- contribuito allo sviluppo a vari livelli, della Economia Sociale in Italia, con particolare riferimento al Movimento Cooperativo;
- operato con riconosciuta perizia e comprovata professionalità nell'area amministrativa e nelle discipline contabili, economico-finanziarie, di controllo gestionale, di revisione dei conti, e nell'assistenza fiscale e del lavoro.

La nomina a Socio Onorario e a Socio Benemerito ha validità per il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato; è previsto tuttavia il rinnovo della nomina da parte del nuovo Consiglio.

TITOLO IV – PROVENTI, FONDO COMUNE E GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 - PROVENTI E FONDO DI DOTAZIONE

I proventi incamerati dall'Associazione costituiscono il fondo comune che è destinato allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Esso è costituito:

- dal Fondo di Dotazione Patrimoniale costituito dall'ammontare delle Tasse di Ammissione "una tantum" versate dagli Associati;
- dalle quote sociali versate annualmente dagli associati ordinari e aggregati;
- dagli eventuali proventi generati dalle attività ed iniziative previste dall'art.3 del presente statuto;
- da tutti i contributi e i beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- dalle eccedenze attive di gestione.

Di tale fondo non potrà essere chiesta la divisione dai singoli associati durante la vita dell'Associazione, né di esso potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o di esclusione. E' infatti vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione.

Gli eventuali disavanzi di gestione, qualora il fondo comune fosse insufficiente, saranno coperti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Assemblea, dietro proposta del Consiglio Direttivo in sede di

presentazione del Rendiconto Economico-Finanziario annuale.

ART. 22 - FINANZIAMENTO

La tassa di ammissione (una tantum) e la quota sociale sono definite annualmente dal Consiglio Direttivo, contestualmente alla redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione non è responsabile delle obbligazioni assunte al di fuori dei deliberati del Consiglio Direttivo e della Presidenza.

ART. 24 - COMPENSI

Tutte le cariche e gli incarichi previsti dal presente Statuto (Consigliere, Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere, Sindaco, Proboviro) sono di norma a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Il tempo dedicato dagli associati, incluso i consiglieri, ai lavori delle Commissioni permanenti o autorizzate dal Consiglio Direttivo, può essere retribuito dall'Associazione.

L'entità dei compensi per il funzionamento delle Commissioni costituisce l'oggetto di uno specifico paragrafo delle relazioni del Consiglio Direttivo sul Bilancio Preventivo e sul Rendiconto Economico-Finanziario annuale.

ART. 25 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

ART. 26 - REFERENDUM

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre a votazione per categorie di Associati (ORDINARI e AGGREGATI), mediante referendum, iniziative e proposte di particolare urgenza.

La votazione per referendum, di norma segreta, sarà valida se vi avrà partecipato almeno la metà degli iscritti nella categoria di soci ordinari e sarà esecutiva solo nel caso in cui sia stata raggiunta la maggioranza nella stessa categoria.

Potranno essere indetti, con le stesse norme, anche referendum consultivi e di singole categorie di associati.

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le delibere di modifica dello Statuto e di scioglimento della Associazione potranno essere prese dall'Assemblea Generale degli Associati con le modalità previste dall'art. 13 del presente Statuto.

ART. 28 - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo, qualora siano venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento.

La deliberazione di scioglimento, presa in conformità a quanto stabilito all'articolo precedente, dovrà prevedere la nomina di un liquidatore. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della

liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri Enti Non Profit che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 - RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.

Approvato dalla Assemblea Costitutiva il 9 Giugno 1995.

Modificato dall'Assemblea Generale degli Associati (in adeguamento al D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460) il 19 Giugno 1998 e dalle Assemblee dell'8 Aprile 2000, del 6 Aprile 2002 e dell'11 Giugno 2005.

Depositato all'Ufficio Registro Atti Privati di Bologna.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Zambotto

IL PRESIDENTE
Gianni Bragaglia